



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Politiche sociali
Ufficio accreditamento, accessibilità
e relazione con il terzo settore e volontariato**

Via Gilli, 4 – 38121 Trento

Tel +39 0461 492749

Fax +39 0461 493801

pec: serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it

web: www.trentinosociale.it

Spettabile Associazione
NUCLEO VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI VAL RENDENA
P.zza Garibaldi, 5
38080 STREMO TN

pec

S144/2020/

/38-2020

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3. 12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: art. 3 l.p. 8/92 – Iscrizione all'Albo delle Organizzazioni di Volontariato ed adempimenti successivi

Si comunica che, con determinazione del Dirigente n. 252 di data 8 ottobre 2020, allegata in copia, codesta associazione è stata iscritta all'albo provinciale delle organizzazioni di volontariato previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8.

Il numero di iscrizione è il seguente:

n. d'ordine **274/A** - sezione A decorrenza **8 ottobre 2020**

L'iscrizione nel suddetto albo permette di fruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 8, comma 2 primo periodo e comma 4 della legge n. 266 del 1991, nonché dei benefici di cui alla l.p. 8/92. Inoltre codesta organizzazione, essendo considerata ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.lgs. 460/97, a condizione che non svolga attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel D.M. 25/5/95, gode anche delle agevolazioni fiscali contenute nel medesimo decreto legislativo, nel rispetto della cosiddetta disciplina del maggior favore. Si ricorda inoltre che il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) prevede delle agevolazioni, in particolare in materia di imposte indirette (art. 82), di erogazioni liberali (art. 83) e di agevolazioni sui redditi degli immobili di proprietà di organizzazioni di volontariato (art. 84 comma 2). Ulteriori agevolazioni possono essere previste dalla normativa provinciale.

Si rammenta che a seguito dell'iscrizione l'**organizzazione di volontariato deve:**

- **sulla base di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1612 del 2015 comunicare:**

entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di iscrizione gli estremi identificativi della/e polizza/e (compagnia assicurativa, agenzia, rischi assicurati e massimali, data di stipula del contratto, numero di polizza/e, data di scadenza e numero di assicurati), ovvero copia della/e polizza/e stessa/e, con cui l'organizzazione assicura i propri soci che prestano attività di volontariato (= soci attivi):

- contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa;
- per la responsabilità civile verso terzi.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, la struttura competente darà avvio al procedimento di cancellazione dall'albo;

- **sulla base di quanto previsto dall'art.18 D.LGS. 117/2017, assicurare i volontari non soci:**
 - contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato;
 - per la responsabilità civile verso terzi;
- **sulla base di quanto previsto dall'art.15 D.LGS. 117/2017, tenere:**
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), dell'organo di controllo (Collegio Revisori) e di eventuali altri organi sociali;
- **sulla base di quanto previsto dall'art. 17 comma 1 D.LGS. 117/2017 tenere:**
 - il registro dei volontari (soci e non soci) che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Si rammenta che a seguito dell'iscrizione l'**organizzazione di volontariato può:**

- inserire nella denominazione sociale l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS); a decorrere invece dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

Si rammenta inoltre, che nell'ipotesi di trasferimento della sede legale presso altra provincia; scioglimento e devoluzione dei beni residui; modifiche statutarie, l'associazione è tenuta ad inviare entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di assemblea copia del verbale assembleare (anche in estratto) relativo a tali variazioni, sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario verbalizzante.

L'associazione può avvalersi dei servizi di consulenza, di assistenza ed accompagnamento in vari ambiti (giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, etc), forniti – ai sensi dell'art. 63 del D.LGS. 117/2017 – dal Centro servizi per il Volontariato (sede di Trento, via Lunelli n. 4 tel. 0461/916604) al fine di rafforzare le conoscenze e le competenze necessarie alla gestione della compagine associativa.

Cordiali saluti.

Il responsabile del procedimento
- dott.ssa Elisabetta Ambrogetti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).